

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA
 DISTRIBUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE
 DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE DI
 CATEGORIA NON DIRIGENZIALE E RELATIVA PRODUTTIVITA'
 SOTTOSCRITTO IL 22 DICEMBRE 2017 (CCRL 01/08/2002 E CCRL
 07/12/2006 DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E
 LOCALE DEL F.V.G.)**



Il giorno 22 dicembre 2017, presso la sede dell'ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana,

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 36 del 30 novembre 2016 *“Contrattazione collettiva decentrata integrativa. Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e della produttività. Linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2017”*, con la quale si è provveduto a nominare la Delegazione Trattante di parte pubblica in forma monocratica, identificata nella persona del Direttore dell'ARLeF dott. William Cisilino quale unico suo componente;

VISTO il Decreto del Direttore n. 201 del 11 ottobre 2017, recante *“Finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività (fondo risorse decentrate stabili e variabili), nonché fondo per lavoro straordinario per l'anno 2017. Costituzione fondo anno 2017”*, in virtù del quale è stata altresì imputata a bilancio la relativa spesa necessaria a valere per l'anno 2017 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019 in ottemperanza al disposto di cui al principio contabile concernente la contabilità finanziaria – paragrafo 5.2 (allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);

VISTA la preintesa o ipotesi di accordo sottoscritta tra le parti in data 11 dicembre 2017;

VISTE la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3-sexies, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e sottoscritte in data 11



dicembre 2017 rispettivamente dal Presidente della Delegazione Trattante (Direttore dell'ARLeF) e dal Responsabile del controllo interno di ragioneria;

VISTA la certificazione dei costi della presente contrattazione decentrata integrativa resa dal Revisore unico dei conti in data 11 dicembre 2017 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40-bis, comma 1, del precitato D. Lgs 30 marzo 2001, nonché in ossequio al disposto di cui all'art. 6, comma 3, del CCRL 01/08/2002 e all'art. 6, comma 5, del CCRL 07/12/2006, in merito alla compatibilità delle risorse decentrate finanziate in relazione alla loro destinazione ed utilizzo, con i vincoli di bilancio dell'Ente in termini di imputazione contabile, di capienza e rispettiva copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché dei vincoli e limiti imposti da disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 21 dicembre 2017, recante *"Ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività per l'anno 2017 (art. 21 CCRL del Comparto unico 01/08/2002). Autorizzazione alla sottoscrizione in via definitiva"*;

CONSTATATA la presenza del rappresentante CISL-FP nella persona del Sig. Giovanni Di Matola e l'assenza delle altre due sigle sindacali FP-CGIL e UIL-FPL;

Per quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Premessa

La presente preintesa finalizzata alla successiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è definita ai sensi del vigente Contratto collettivo regionale del lavoro del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

Atteso che in virtù del disposto di cui all'art. 56 della legge regionale 09 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), l'ARLeF è stata inserita con decorrenza dal 1° gennaio 2017, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, prevedendo, a valere dalla predetta data, l'applicazione al personale dipendente dell'ARLeF della disciplina contrattuale del Comparto unico - Enti locali.



In particolare, l'atto di preintesa disciplina l'utilizzo del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e

relativa produttività, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, del CCRL 01/08/2002, regolando in particolare l'applicazione degli istituti contrattuali qui appresso elencati:

- a) compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2, lett. a), del CCRL 01/08/2002);
- b) fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale nella categoria secondo la disciplina dell'art. 21, comma 2, lett. b, e dell'art. 26 del CCRL 01/08/2002 nonché dell'art. 36, comma 2, lett e), del CCRL 07/12/2006;
- c) compenso per lavoro straordinario 2017 (art. 17 CCRL 01/08/2002);
- d) fissazione termine ultimo per il godimento delle ferie arretrate.

L'assetto del personale in servizio interessato dalla presente procedura negoziale fra l'Ente e le competenti OO.SS. intervenute in questa sede, è il seguente:

Categoria e posizione economica	Numero	Tipo d'inquadramento
D5	1	Dipendente ARLeF a tempo indeterminato e a tempo pieno, a valere dal 15/10/2012, data di assunzione per mobilità esterna, attualmente titolare di Posizione Organizzativa dal 01/01/2017, al quale pertanto non compete alcuna voce economica a titolo di trattamento accessorio essendo omnicomprensiva la rispettiva retribuzione di posizione di spettanza



C3	1	Dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno della Provincia di Udine, assegnato in comando presso l'ARLeF a valere dal 16/12/2016 fino a tutto il 15/05/2017 (dal 16/05/2017 dipendente regionale in distacco presso l'ARLeF stessa e di conseguenza non più a carico del fondo risorse decentrate dell'ARLeF a valere dal 16/05/2017)
----	---	---

Obiettivi e finalità

Con il presente accordo, s'intendono perseguire le seguenti finalità:

- migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni dell'Agenzia, attraverso lo sviluppo delle competenze e attraverso percorsi di valorizzazione e crescita professionale del personale;
- riconoscere la professionalità e la qualità delle prestazioni lavorative;
- incentivare la produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa, affermando e valorizzando il principio del merito e della promozione della trasparenza nell'azione amministrativa;
- ampliare lo sviluppo professionale del personale ed acquisire più elevati livelli di motivazione, di consapevolezza e di responsabilizzazione della struttura rispetto agli obiettivi da perseguire;
- mantenere l'integrità del know-how all'interno dell'Agenzia.

Risorse

Il fondo delle risorse per l'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 risulta in sintesi così costituito (per maggior dettaglio si rinvia al prospetto analitico accluso al presente atto):


TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' - ANNO 2017	€ 9.218,00
TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' - ANNO 2017	€ 12,99
TOTALE RISORSE COSTITUITE	€ 9.230,99

FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2017 (INCLUSO NEL FONDO RISORSE DECENTRATE)	€ 1.854,00
---	-------------------

TOTALE GENERALE RISORSE	€ 9.230,99
--------------------------------	-------------------

L'ammontare delle risorse è stato determinato e costituito avendo riguardo al disposto di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale recita: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...."

A quest'ultimo riguardo, nell'osservanza del dettato normativo e in termini comparati, si precisa che il fondo risorse decentrate 2016 ammontava a complessivi € 15.603,00 e che pertanto all'atto della costituzione del fondo risorse decentrate 2017, è stato rispettato il vincolo ed obbligo legislativo di cui al precitato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017,



procedendo con la reimplementazione delle risorse di parte stabile consolidate e storicizzate in via pregressa.

Si precisa inoltre che l'unico dipendente a tempo indeterminato dell'ARLeF, inquadrato nella categoria D, posizione economica D5, è attualmente titolare di Posizione Organizzativa Gestione finanziaria, economato e patrimonio, ex art. 44 del CCRL 07/12/2006, conferita con Decreto del Direttore dell'ARLeF n. 51 del 23/02/2017 ed autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 10 del 23/02/2017, con decorrenza ed effetto a valere dal 01/01/2017.



Ai sensi del citato art. 44 del CCRL 07/12/2006, le rispettive retribuzioni di posizione e di risultato sono direttamente finanziate con risorse a carico del bilancio corrente al di fuori del fondo risorse decentrate di che trattasi, le quali assorbono tutte le competenze accessorie (indennità per la remunerazione di specifiche responsabilità, indennità di maneggio valori, compenso per la produttività individuale, etc.), compreso il compenso per il lavoro straordinario per un numero pari a 120 ore annue.

RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' - UTILIZZO	
VOCI ECONOMICHE	ANNO 2017
Progressione economica orizzontale in godimento e pagamento - a fondo (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002)	€ 4.983,16
Salario aggiuntivo (ex indennità di comparto) in godimento e pagamento - a fondo (art. 26, comma 3, lett. b) e c), CCRL 26/11/2004 -art. 70 CCRL 07/12/2006)	€ 674,40
Progressione orizzontale (art. 21, comma 2, lett. b, art. 26, CCRL 01/08/2002 e art. 36, comma 2, lett e), CCRL 07/12/2006)	€ 0,00
Compenso incentivante la produttività e il miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2, lett. a), CCRL 01/08/2002) a favore dell'unità di personale di categoria C, posizione economica C3, di cui alla tabella sopra rappresentata	€ 450,00

Compensi per lavoro straordinario (art. 17, CCRL 01/08/2002)	€ 1.557,11
TOTALE UTILIZZI STABILI	€ 7.664,67
TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA RISORSE STABILI	€ 1.553,33
RISORSE DESTINATE A FINALITA' AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E VARIABILITA' - UTILIZZO	
VOCI ECONOMICHE	ANNO 2017
Indennità di rischio, disagio, indennità per remunerazione specifiche responsabilità, indennità maneggio valori, progetti obiettivo (art. 21, comma 2, lett. a, c, d, e), CCRL 01/08/2002)	€ 0,00
TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA RISORSE VARIABILI	€ 12,99
TOTALE GENERALE A PAREGGIO RISORSE COSTITUITE	€ 9.230,99

A) DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 21, COMMA 2, LETT. A), DEL CCRL 01/08/2002)

Le parti concordano di definire il sistema della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e della qualità delle prestazioni, al fine di riconoscere e valorizzare le professionalità presenti nell'Agenzia nonché favorire una politica retributiva e di impiego delle risorse orientata al risultato, al merito e al miglioramento delle prestazioni del personale, secondo la seguente griglia e schema strutturale di riferimento e successivo prospetto di quantificazione economica per categorie:



CATEGORIA	OBIETTIVI		COMPETENZE E COMPORAMENTI	TOTALE
B	INDIVIDUALI (PESO 20%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 60%	PESO 100%
C	INDIVIDUALI (PESO 30%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 50%	PESO 100%
D	INDIVIDUALI (PESO 40%)	ORGANIZZATIVI (PESO 20%)	PESO 40%	PESO 100%

Il criterio di commisurazione e redistribuzione delle risorse di cui all'art. 21, comma 2, lett. a), CCRL 01/08/2002 (Produttività) nella contabilizzazione del loro valore massimo disponibile fra le unità di personale aventi diritto (nell'ipotesi di assegnazione del massimo punteggio attribuibile), che, nel caso di specie, si riducono ad un'unica risorsa inquadrata nella categoria C, posizione economica C3, ex dipendente della Provincia di Udine fino al 15/05/2017, poi trasferita per mobilità esterna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed inserita di conseguenza nei ruoli regionali a valere dal 16/05/2017, per l'annualità considerata, è rappresentato dalla seguente tabella quali-quantitativa, in relazione al rispettivo livello di funzioni, attribuzioni e competenze professionali, responsabilità operative, amministrativo-contabili e patrimoniali, espresso dalla specifica categoria/posizione economica di inquadramento:

Valore unitario annuo per singolo punto assegnato	€ 12,00	CATEGORIA C - POS.EC.C3 (in comando dalla Provincia di Udine fino al 15/05/2017)
---	---------	--

Il suindicato valore unitario per il 2017 (assegnato ad ogni singolo punto di valutazione delle singole unità di personale secondo il vigente sistema di valutazione), è espresso in funzione delle specifiche mansioni assegnate e del livello di responsabilità espletata all'interno della struttura organizzativa dell'ente.

Nel caso di part-time in misura superiore al 90% si applica il valore unitario per singolo punto assegnato in ragione del 100%. Nel caso di part-time fino al 90%, il valore unitario

per singolo punto assegnato è ridotto proporzionalmente alla percentuale di lavoro a tempo parziale stabilita.

Nel caso di presenza effettiva in servizio fra il 33% e il 99%, il valore unitario per singolo punto assegnato è ridotto proporzionalmente alla quantificazione della presenza effettiva stessa espressa in termini temporali. Non sarà in ogni caso considerato valutabile il personale che nel periodo oggetto di valutazione abbia avuto una presenza effettiva in servizio inferiore al 33%.

L'applicazione della modalità di erogazione dell'incentivo così come sopra indicata ha decorrenza, rispettivamente, per i periodi di valutazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

L'incentivo viene erogato in un'unica soluzione al massimo entro il mese di maggio 2018.

Incentivazione per la produttività

Il fondo destinato alla produttività, rideterminato annualmente, è ripartito in base ai seguenti criteri di misurazione e ponderazione:


- Produttività organizzativa (obiettivi organizzativi in ragione del 20%), cioè in funzione della valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente;
- Produttività individuale (obiettivi individuali in ragione del 30% per la sola categoria C, non sussistendo altre unità di personale aventi diritto all'erogazione del compenso incentivante), cioè in funzione della valutazione dell'apporto e contributo individuale finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e tenendo conto altresì dei comportamenti organizzativi (50% per la categoria C), più in generale in relazione all'impegno, qualità della prestazione, soluzione dei problemi, capacità di lavorare in gruppo, dimostrati dal dipendente valutato.

Valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi organizzativi

Il grado di realizzazione della prestazione organizzativa coincide con la media ponderata del grado di realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prestazione.

Valutazione del contributo individuale

La valutazione del contributo individuale si articola sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione adottata in sede di approvazione del Piano Triennale della Prestazione.



Correlazione tra la valutazione finale complessiva e la quantificazione della produttività

La correlazione tra la valutazione finale complessiva e la quantificazione della produttività saranno effettuate secondo quanto previsto dal seguente schema:

Fascia di punteggio	Fino a 59	da 60 a 80	da 81 a 100
Retribuzione	Valutazione negativa	80% di X	100% di X

B) DISCIPLINA DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELLA CATEGORIA (ART. 21, COMMA 2 ED ART. 26 DEL CCRL 01/08/2002)

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett e), del CCRL e alla luce dei processi di riorganizzazione della struttura anche in prospettiva dell'eventuale assegnazione di maggiori funzioni istituzionali ed operative all'ARLeF in conseguenza delle linee di indirizzo emerse durante lo svolgimento della 2^a Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della legge regionale n. 29/2007 in materia di promozione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento, si concorda con il presente atto l'impegno a valutare la possibilità di futura attribuzione di progressione economica orizzontale.

In tal caso, la progressione economica di che trattasi potrà realizzarsi nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del fondo per il salario accessorio, nel rispetto dei seguenti criteri utilizzabili anche disgiuntamente, quali risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, capacità di adattamento, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa, potenzialità espresse nell'ambito dell'attività svolta nonché tenendo conto altresì anche dei seguenti elementi:

- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte;
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
- iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro;
- responsabilità di procedimenti di particolare complessità con connessa adozione del relativo provvedimento finale, laddove non avente contenuti espressivi di volontà con effetti esterni.

C) DISCIPLINA DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (ART. 17, DEL CCRL 01/08/2002)

Il lavoro straordinario è una prestazione facoltativa che deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

Il fondo costituito per l'anno 2017 ammonta a complessivi € 1.854,00 quale importo massimo stabilito in sede costitutiva nel 2016, ma effettivamente utilizzato in ragione di € 1.557,11, facendo residuare la restante quota di € 296,89.

Ai sensi dell'art. 17, comma 10, del CCRL 01/08/2002, il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario rimane determinato in complessive 180 ore.

Come già previsto dall'art. 17, comma 7, del CCRL 01/08/2002, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate dal Direttore, anziché essere imputate a pagamento, possono alternativamente dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

D) FISSAZIONE TERMINE ULTIMO PER IL GODIMENTO DELLE FERIE ARRETRATE

In presenza di un saldo di giornate di ferie spettanti e non godute risultante al 31 dicembre di ciascun anno, si conviene tra le parti che il relativo godimento possa avvenire, anche per il personale dell'ARLeF, in continuità e in linea con le modalità di fruizione delle stesse da parte dei dipendenti regionali, entro la data del 31 ottobre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Udine, li 22 dicembre 2017

Per Organizzazioni Sindacali

Sig. Giovanni Di Matola CISL-FP



Per ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana

Dott. William Cisilino

